

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 119

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori TOSSI BRUTTI, SALVI, BRUTTI, DANIELE GALDI, SCIVOLETTO, BUCCIARELLI, BETTONI BRANDANI, PELLEGGIATI, PELLEGRINO, ANDREINI, BACCHIN, TADDEI, PIERANI, D'ALESSANDRO PRISCO, LONDEI, FRANCHI, BRESCIA, CHIARANTE, PECCHIOLI, ALBERICI, RUSSO Michelangelo, BOLDRINI, BORATTO, ROGNONI, GIOVANOLLA, PEZZONI, BORRONI, CAVAZZUTI, LAMA, TEDESCO TATÒ, SPOSETTI, LORETO, BARBIERI, MASIELLO, FORCIERI, PINNA, BRATINA, TRONTI, RANIERI, STEFANO, GAROFALO, VISCO, BRINA, BENVENUTI, MINUCCI, NERLI, ANGELONI RODANO, LUONGO e PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1992

Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. - Tutti i sistemi politici democratici conoscono forme di garanzia per il Parlamento nei confronti del potere giudiziario. L'immunità dei parlamentari e la necessità dell'autorizzazione a procedere per avviare accertamenti penali nei loro confronti hanno vissuto peraltro stagioni diverse. In una prima fase è emersa più nettamente la garanzia del potere legislativo nei confronti del giudiziario e dello stesso esecutivo quando questo aveva

il potere di condizionare la magistratura. Successivamente l'immunità si è delineata come una garanzia dell'opposizione parlamentare contro eventuali prevaricazioni della maggioranza.

Oggi, per l'uso che le maggioranze parlamentari hanno fatto dell'immunità parlamentare, essa è divenuta un privilegio irragionevole e discriminatorio. Infatti con il pretesto del *fumus persecutionis* si è bloccata in moltissimi casi l'iniziativa

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

penale a fini di pura garanzia corporativa. È giunto quindi il momento di ridimensionare drasticamente l'istituto. Per questa ragione i proponenti hanno presentato il presente disegno di legge di riforma costituzionale. Resta salva l'impunità per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ma si

propone l'abrogazione di ogni forma di autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari. Spetterà poi al dibattito parlamentare decidere se accogliere come auspicano i proponenti la soluzione radicale oppure scegliere diverse alternative, ispirate comunque alla stessa finalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione sono abrogati.